

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea costitutiva in data:

- 11 gennaio 1969

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data:

- 9 marzo 1975

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nelle sedute del:

- 25 Maggio 1976,
- 01 Ottobre 1977,
- 26 Maggio 1984,
- 14 Dicembre 1990,
- 15 Novembre 2003,
- 17 Dicembre 2011,
- 16 Novembre 2013.

Integralmente sostituito dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data:

- 11 Gennaio 2019.

## INDICE

### TITOLO PRIMO

#### • **COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 – Rapporti con l'ANCE
- Art. 4 – Sede

### TITOLO SECONDO

#### • **SISTEMA ASSOCIATIVO**

- Art. 5 – Sistema associativo
- Art. 6 – Ammissione del Socio ordinario
- Art. 7 – Durata del rapporto associativo del Socio ordinario
- Art. 8 – Diritti del Socio ordinario
- Art. 9 – Obblighi del Socio ordinario
- Art.10 – Perdita della qualifica di Socio ordinario
- Art.11 – Disciplina delle sanzioni per il Socio ordinario
- Art.12 – Soci aggregati
- Art.13 – Imprese assistite
- Art.14 – Soci Onorari
- Art.15 – Contributi
- Art.16 – Anagrafe

### TITOLO TERZO

#### • **GOVERNANCE**

- Art.17 – Governance
- Art.18 – Eleggibilità alle cariche sociali
- Art.19 – Durata, requisiti e decadenza degli Organi elettivi della Governance
- Art.20 – Assemblea dei Soci ordinari – costituzione e voti
- Art.21 – Convocazioni – Deliberazioni – Verbali
- Art.22 – Attribuzioni dell'Assemblea
- Art.23 – Consiglio Generale – Composizione
- Art.24 – Consiglio Generale – Attribuzioni
- Art.25 – Consiglio di Presidenza – Composizione
- Art.26 – Consiglio di Presidenza – Attribuzioni
- Art.27 – Riunioni e Deliberazioni degli Organi direttivi
- Art.28 – Presidente – Elezione, durata e attribuzioni
- Art.29 – Commissione di Designazione
- Art.30 – Vice Presidenti
- Art.31 – Tesoriere
- Art.32 – Commissioni Referenti
- Art.33 – Il Collegio dei Garanti contabili
- Art.34 – I Proviviri

### TITOLO QUARTO

#### • **GRUPPO GIOVANI**

- Art.35 – Costituzione e Scopi

### TITOLO QUINTO

#### • **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE**

- Art.36 – Direzione
- Art.37 – Fondo Comune
- Art.38 – Amministrazione e gestione
- Art.39 – Esercizio finanziario – Bilancio

### TITOLO SESTO

#### • **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.40 – Disposizioni Generali
- Art.41 – Durata – Scioglimento
- Art.42 – Norme di rinvio
- Art.43 – Applicazione dell'Art. 39 della Costituzione

### NORME TRANSITORIE

**TITOLO PRIMO**  
**COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

**Art. 1 – Costituzione**

1. È costituita una Associazione denominata: "Associazione delle Imprese edili e complementari della provincia di Ragusa", di seguito "ANCE Ragusa" o "Associazione".
2. L'Associazione si avvale del logo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, di seguito "ANCE", in coerenza con le modalità stabilite dalla stessa.

**Art. 2 – Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.
2. Essa ha per scopo la tutela degli interessi della Categoria delle Imprese di costruzione, anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione e l'ingegneria di opere pubbliche e private, la promozione dello sviluppo e del progresso del Settore edile ed affine e, quindi, di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle Imprese, in esso operanti, in tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.
3. A tal fine l'Associazione, in particolare:
  - a) assume la rappresentanza territoriale delle Imprese del Settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
  - b) stipula Contratti ed Accordi Collettivi di Lavoro nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito "CCNL", e in conformità alle direttive dell'ANCE, ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di Lavoro;
  - c) presta la propria assistenza alle Imprese associate, di seguito anche "Soci ordinari", nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del Settore;
  - d) fornisce consulenza e assistenza alle Imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
  - e) sollecita, promuove e agevola, tra le Imprese associate, l'accesso al mercato, anche con la formazione di Consorzi, Reti di Imprese e di altri idonei Organismi;
  - f) provvede a rendere edotte le Imprese associate, anche attraverso la collaborazione delle stesse, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del Settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'Industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da Enti pubblici e privati;
  - g) assiste nelle forme più opportune le Imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle sue materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
  - h) favorisce i rapporti e le intese con altre Attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre Organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
  - i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie e siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle Imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
  - l) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle Imprese del Settore;

- m) designa e nomina propri Rappresentanti in tutti gli Organismi, Enti, Organi, Comitati e Commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli Organismi costituiti a norma del CCNL di Settore;
- n) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di Enti e Scuole professionali di Categoria a norma del CCNL di Settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei Lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- o) favorisce lo sviluppo ed il progresso del Settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle Imprese;
- p) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche Associazioni, Fondazioni e Consorzi, Reti di Imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- q) può costituire al suo interno Sezioni e Settori di Categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- r) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società immobiliari e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione, tutto ciò non in via prevalente;
- s) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli Imprenditori del Settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- t) assume nell'interesse proprio e/o delle Imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al Giudice di ogni ordine e grado;
- u) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

### **Art. 3 – Rapporti con l'ANCE**

1. ANCE Ragusa aderisce all'ANCE, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa, ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i Soci ordinari.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico dell'ANCE che forma parte integrante del presente Statuto.
3. In forza dell'adesione all'ANCE, l'Associazione è tenuta a fornire la medesima assistenza riservata alle proprie Imprese associate anche alle Imprese associate ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE che svolgono attività nella sua provincia, sempreché dette Imprese siano in regola con il versamento dei contributi associativi per le attività medesime, a norma degli Artt. 8 e 9 dello Statuto dell'ANCE. I contributivi versati all'Associazione dalle Imprese associate ad altre Associazioni territoriali sono ripartiti in conformità allo Statuto dell'ANCE.
4. L'adesione di ANCE Ragusa all'ANCE comporta, altresì, l'adesione automatica all'Organismo Associativo Regionale dell'edilizia, di seguito "OAR" o "ANCE Sicilia", e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 dello Statuto dell'ANCE.
5. Le predette adesioni comportano, per le Imprese associate all'Associazione, l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'ANCE Sicilia.

### **Art. 4 – Sede**

1. L'Associazione ha sede in Ragusa e può istituire uffici e/o sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.

## **TITOLO SECONDO**

### **SISTEMA ASSOCIATIVO**

#### **Art. 5 – Sistema associativo**

1. L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:
  - a) Imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali, cooperative e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opere edili nella loro interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento, e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria e/o esecuzione;
  - b) Imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali, cooperative e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e di prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.
2. Tali Imprese, a loro volta, sono suddivise in:
  - Soci ordinari, detti anche Imprese associate;
  - Soci aggregati, detti anche Imprese aggregate;
  - Imprese assistite.
3. Tali Imprese possono svolgere, anche solo parzialmente con un ramo di azienda, una delle attività di cui al primo comma.
4. È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di Soci, ivi comprese Organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

#### **Art. 6 – Ammissione del Socio ordinario**

1. La domanda di ammissione quale Impresa associata, avallata con la firma dei Rappresentanti di almeno due Soci ordinari in regola con le norme statutarie, deve essere sottoscritta dal Titolare dell'Impresa o, in caso di società di persone o di capitali, dal Legale Rappresentante, e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi Regolamenti e Atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina associativa, nonché tutte quelle disposizioni e norme che, ai sensi del presente Statuto, fossero deliberate o concordate dagli Organi sociali.
2. Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.
3. Con specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.
4. È ammesso ricorso ai Provvisori entro 30 giorni dalla notifica dell'eventuale reiezione della domanda di ammissione.

#### **Art. 7 – Durata del rapporto associativo del Socio ordinario**

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
2. L'Impresa associata può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per mezzo di lettera da spedirsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in seguito "lettera AR", ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, in seguito "PEC".
3. Agli effetti contributivi previsti dal presente Statuto, l'impegno associativo è contratto per tutto l'anno solare nel quale è avvenuta l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora il recesso, di cui al comma precedente, non venga notificato all'Associazione entro il 1° luglio dell'anno in corso.

4. In caso di modifica statutaria l'Impresa associata ha diritto di recesso entro il termine di 30 giorni dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto modificato, formalmente notificato a tutti i Soci ordinari.
5. Agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, nell'ipotesi prevista al comma precedente, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso.
6. L'Associazione ha la facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Ragusa nei confronti delle Imprese associate che si rendessero morose od inadempienti nel pagamento dei contributi, ai sensi del successivo Art. 15.

#### **Art. 8 – Diritti del Socio ordinario**

1. Tutti i Soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.
2. I Soci ordinari hanno diritto di avvalersi di tutti i Servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza; a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi di cui al successivo Art.15.

#### **Art. 9 – Obblighi del Socio ordinario**

1. L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
  - a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni adottate in base ad essi dagli Organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi, le norme dei Contratti Collettivi, dei Patti e dei Concordati di Lavoro e, in genere, ogni regolamentazione approvata dai medesimi Organi sociali;
  - b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione, l'ANCE Sicilia e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dai loro rispettivi Statuti;
  - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli Organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente Art.2;
  - d) le Imprese associate e i loro Legali Rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel Settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Ragusa, delle quali detengono una partecipazione di maggioranza;
  - e) le Imprese associate, per lavori eseguiti in altra circoscrizione territoriale, sono tenute a versare alla Associazione competente per territorio aderente all'ANCE, ottenendone la normale assistenza, un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dall'ANCE. Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per territorio e l'ANCE Ragusa, in conformità allo Statuto dell'ANCE. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui i Soci ordinari aderiscano all'Associazione competente per la circoscrizione in cui sono eseguiti i lavori.
  - f) le Imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il nulla osta del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
  - g) Le Imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del Sistema ANCE e dai Sindacati di Categoria.

#### **Art. 10 – Perdita della qualifica di Socio ordinario**

1. La qualifica di Socio ordinario si perde per:
  - a) recesso esercitato da parte dell'Impresa;
  - b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;

- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati Regolamenti e/o del Codice Etico;
- d) recesso deliberato dal Consiglio Generale per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'Impresa, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di Legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle Imprese che risultino non più iscritte presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, di seguito "CCIAA", o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale;
- g) scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Disciplina delle sanzioni per il Socio ordinario**

1. Nei confronti del Socio ordinario possono essere adottate le seguenti sanzioni:
  - a) censura, in caso di inadempimenti non gravi dei doveri di Socio di cui al presente Statuto e a quello di ANCE nazionale;
  - b) sospensione dai servizi erogati dall'Associazione e da ANCE, nel caso di morosità di cui al penultimo comma dell'Art. 15;
  - c) sospensione dall'elettorato attivo e passivo, nel caso disciplinato dal penultimo comma dell'Art. 15 ovvero nei casi espressamente specificati nel Codice Etico allegato al presente Statuto.
  - d) recesso nel caso previsto dal penultimo comma dell'Art. 15, oppure per gravi violazioni dello Statuto o delle disposizioni di cui al Codice Etico allegato al presente Statuto.
2. La sanzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Generale alla prima riunione utile.
3. È ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proibiviri nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Tale ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

#### **Art. 12 – Soci aggregati**

1. Sono Soci aggregati le Imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE e che non applicano il CCNL edile.
2. Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle Imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di esse nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'Accordo nazionale di cui al comma precedente; a seguito di detta sottoscrizione, l'ANCE trasmette ad ANCE Ragusa l'elenco delle Imprese associate del suo Socio aggregato.
3. I Soci aggregati di ANCE Ragusa non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 13 – Imprese assistite**

1. Fanno parte dell'Associazione e sono rappresentate da ANCE Ragusa in qualità di Imprese assistite tutte le Imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, che non siano Soci ordinari.
2. La durata dell'adesione è a tempo indeterminato.
3. Le Imprese assistite hanno diritto a:
  - a) ricevere i servizi deliberati dal Consiglio Generale;
  - b) partecipare alle iniziative realizzate dall'Associazione nell'interesse specifico della Categoria.
4. Le Imprese assistite non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
5. Le Imprese assistite, nei confronti dell'Associazione, non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

#### **Art. 14 – Soci Onorari**

1. Il soggetto, persona fisica non più in attività, al raggiungimento del 70° anno di età o per sopravvenuta invalidità permanente, può presentare istanza al Consiglio di Presidenza per il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario, a condizione che l'Impresa associata, di cui era Titolare o Legale Rappresentante, possa vantare una ininterrotta anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 25 anni.
2. Il Consiglio di Presidenza ha ampio potere discrezionale circa l'accoglimento o meno dell'istanza, che sarà valutata tenendo conto del curriculum vitae del soggetto e del parere dei Probiviri.
3. Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza e previo parere favorevole dei Probiviri, può conferire la qualifica di Socio Onorario ai soggetti, non più in attività, che si siano particolarmente distinti nell'ambito associativo, fermo restando il limite anagrafico dei 70 anni.
4. Il Socio Onorario è invitato a partecipare alle Assemblee e non ha diritto di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 15 – Contributi**

1. La quota associativa annua e l'entità del contributo minimo annuo dovuti dalle Imprese associate, nonché le modalità della loro riscossione, sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile.
2. Le Imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai suoi competenti Organi.
3. I contributi associativi devono essere versati dalle Imprese associate tempestivamente con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di provocare il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Ragusa in caso di morosità o inadempienza.
4. Il Consiglio di Presidenza, prima di procedere al recesso dal rapporto associativo con il Socio ordinario non in regola con il versamento dei contributi associativi di cui al presente articolo, rivolge allo stesso, in questo caso definito moroso, invito a sanare la morosità nel termine di giorni 15 dal ricevimento di apposita lettera da spedirsi tramite Raccomandata AR o PEC. Decorso infruttuosamente tale termine di giorni 15 il Consiglio di Presidenza, dispone la sospensione dei servizi associativi nei suoi confronti. Se nonostante tale provvedimento il Socio ordinario non provveda al pagamento di quanto dovuto entro i successivi 90 giorni, il Consiglio di Presidenza, delibera la sospensione dell'elettorato attivo e passivo oltre alla conferma della sospensione dei servizi associativi. Se nonostante tali provvedimenti il Socio ordinario non provveda al pagamento di quanto dovuto entro i successivi 30 giorni, il Consiglio di Presidenza ne delibera il recesso dall'Associazione e conferisce mandato al Presidente di attivare la procedura di cui al precedente comma 3.. Le delibere di cui al presente comma sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.
5. Con riferimento alle Imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'Accordo nazionale di cui all'Art. 12 comma 2.

#### **Art. 16 – Anagrafe**

1. Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle Imprese associate, delle Imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE, delle Imprese assistite, nonché delle Imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di Settore previste dallo Statuto dell'ANCE.
2. L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica dei Soci ordinari secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
3. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le Imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.



## **TITOLO TERZO GOVERNANCE**

### **Art. 17 – Governance**

1. Sono Organi della Governance:
  - a) L'Assemblea;
  - b) Gli Organi direttivi:
    - il Consiglio Generale;
    - il Consiglio di Presidenza;
  - c) Il Presidente e i due Vice Presidenti;
  - d) Gli Organi di controllo:
    - il Collegio dei Garanti contabili;
    - i Proviviri;
  - e) Il Tesoriere.
2. Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

### **Art. 18 – Eleggibilità alle cariche sociali**

1. Le cariche associative di ANCE Ragusa sono riservate ai Rappresentanti delle Imprese associate, con anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi, in regola con il versamento dei contributi associativi che ne abbiano la relativa responsabilità aziendale.
2. Per Rappresentanti si intendono:
  - a) Nel caso in cui l'Impresa associata sia un'Impresa individuale:
    - esclusivamente il Titolare;
  - b) Nel caso in cui l'Impresa associata sia una Società di persone o di capitali:
    - il Legale Rappresentante, l'Amministratore Unico, l'Amministratore delegato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale risulta dal Registro delle Imprese tenuto presso la competente CCIAA;
    - l'Institore, che sia membro del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa associata per come risulta dal Registro delle Imprese tenuto presso la competente CCIAA, munito di specifica procura;
    - il General Manager, il Direttore Generale o il Dirigente apicale, che sia dipendente dell'Impresa associata con contratto di lavoro per Dirigenti di aziende industriali, munito di specifica procura.

In tali fattispecie l'Impresa associata comunicherà all'ANCE Ragusa il nominativo del proprio Rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

3. Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse dai Rappresentati dell'Impresa associata, che siano in possesso di particolari idonei requisiti individuati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.
4. La documentazione probante e le modalità elettive sono disciplinate con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

### **Art. 19 – Durata, requisiti e decadenza degli Organi elettivi della Governance**

1. Gli Organi direttivi e le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Tesoriere, hanno durata quadriennale e scadono tutte in occasione dell'Assemblea annuale di giugno di ogni quadriennio in anno dispari, di norma nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di ANCE e antecedentemente al rinnovo dello stesso. Gli Organi di controllo hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di giugno di ogni quadriennio in anno pari, di norma in anno antecedente a quello di rinnovo del Presidente.

2. Le cariche di Presidente e Vice Presidente, di durata quadriennale, possono essere ricoperte consecutivamente per un ulteriore mandato.
3. Le cariche di Tesoriere, dei 5 (cinque) componenti eletti in Consiglio Generale e dei Componenti degli Organi di controllo, di durata quadriennale, possono essere ricoperte consecutivamente per due ulteriori mandati.
4. Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
5. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti, esterni all'Associazione, iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
6. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono Rappresentanti di Imprese che perdono la qualifica di Socio ordinario.
7. Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fanno parte.
8. Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche in Organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle stesse in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione delle Imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione dei dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle Imprese associate.
9. È comunque ineleggibile a cariche associative di ANCE Ragusa il soggetto che sia parente entro il secondo grado, in linea retta e/o in linea collaterale, o affine entro il secondo grado, o coniuge, di persona che sia alle dipendenze dell'Associazione. Non è candidabile/designabile alla carica di componente del Consiglio Generale dell'Ente Cassa Edile di Ragusa il soggetto che sia parente entro il secondo grado, in linea retta e/o in linea collaterale, o affine entro il secondo grado, o coniuge, di persona che sia alle dipendenze del medesimo Ente Cassa Edile. Non è candidabile/designabile alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Sfera, Ente Unico Scuola Edile e CPT, di Ragusa, il soggetto che sia parente entro il secondo grado, in linea retta e/o in linea collaterale, o affine entro il secondo grado, o coniuge, di persona che sia alle dipendenze del medesimo Ente Sfera. Ove tali situazioni di incompatibilità si verificano successivamente all'elezione o alla designazione alle prime citate cariche, il soggetto eletto e/o nominato e/o designato decade, immediatamente ed ipso jure, dalla carica ricoperta.
10. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle Imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli Organi dell'ANCE e dell'Associazione.
11. La decadenza dalle cariche associative, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, è deliberata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Consiglio di Presidenza, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni, anche per cooptazione, da sottoporre a ratifica assembleare alla prima adunanza utile.
12. La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
13. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o decadenza, ai Provvisori di cui all'Art. 34.
14. Tutte le nomine in Organi del Sistema e negli Organi amministrativi e di gestione dell'Ente Cassa Edile di Ragusa e dell'Ente Sfera di Ragusa, di seguito "Enti Bilaterali", devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

## **Art. 20 – Assemblea dei Soci ordinari – costituzione e voti**

1. L'Assemblea dei Soci ordinari è costituita dai Rappresentanti di tutte le Imprese associate; in caso di Società di capitali o di persone, può intervenire all'Assemblea un solo Rappresentante per ciascuna Impresa associata anche se la rappresentanza legale spetta a più soggetti.
2. Le Imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso i propri Rappresentanti – o per delega conferita ad altra Impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni Socio ordinario.
3. È ammessa una pluralità di deleghe tra Imprese associate riconducibili ad un medesimo gruppo societario, secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, o comunque tra Imprese legate da vincoli di proprietà familiare.
4. Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto.
5. Ogni Socio ordinario ha altresì diritto ai seguenti ulteriori voti:
  - a) Un voto, oltre a quello di cui al precedente comma 4., qualora, nell'ultimo triennio, abbia versato una media contributiva non inferiore al minimo di cui all'Art. 15;
  - b) Un voto, in aggiunta a quello di cui alla lettera a), al raggiungimento di quote contributive pari ad almeno il doppio di cui al limite fissato alla precedente lettera a);
  - c) Un voto, in aggiunta a quello di cui alla lettera b), al raggiungimento di quote contributive pari ad almeno il doppio di cui al limite fissato alla precedente lettera b);
  - d) Un voto, in aggiunta a quello di cui alla lettera c), al raggiungimento di quote contributive pari o superiori al doppio di cui al limite fissato alla precedente lettera c).
6. La partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza e secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.
7. L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni Impresa associata viene accertata dal Direttore e, in questo caso, le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di Ufficio. Le quote contributive, ai fini della contabilizzazione dei voti, sono quelle relative al triennio scadente il 31 dicembre dell'anno precedente in cui si tiene l'Assemblea e risultanti dalla media aritmetica del triennio medesimo, applicando il principio della competenza tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo preso a riferimento.
8. L'entità dei voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio ordinario deve essere comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
9. Ciascun Socio ordinario può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.
10. In ogni caso, la regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari, anche in tale evenienza il calcolo dei voti attribuiti all'Impresa associata che ha regolarizzato vengono effettuati dal Direttore.

## **Art. 21 – Convocazioni – Deliberazioni – Verbali**

1. L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.
2. È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da tanti Soci ordinari che dispongono di almeno 1/5 del totale dei voti spettanti alle Imprese associate per come risultante nell'ambito dell'ultima Assemblea che ha eletto il Presidente, nel qual caso la riunione dovrà svolgersi entro 45 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera AR o tramite PEC, da inviarsi a ciascuno dei Soci ordinari almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, quest'ultima da tenersi anche in altro luogo e data ma comunque non oltre 15 giorni dalla prima, e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta via PEC con preavviso di almeno cinque giorni.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se designato dal Presidente all'atto della sua elezione, o da quello più anziano di età; in difetto, la stessa Assemblea provvede alla nomina. Funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente. Su richiesta del Presidente dell'Associazione, e nei casi previsti dalla legge, può essere designato un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.
6. In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno il 60% dei voti assegnati ai Soci ordinari.
7. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa presenti e rappresentati; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Per le elezioni degli Organi della Governance l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato almeno il 50% più uno dei voti assegnati ai Soci ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
9. Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, di volta in volta, salvo che per le deliberazioni per l'elezione degli Organi della Governance che hanno luogo esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto.
10. All'inizio di ogni adunanza, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra i suoi membri, tre scrutatori.
11. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% più uno dei voti assegnati ai Soci ordinari e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati. Fatto salvo il comma 2., dell'Art.41, in materia di scioglimento dell'Associazione.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.
13. Il verbale deve essere inviato ai Soci ordinari entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

#### **Art. 22 – Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:
  - a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
  - b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
  - c) eleggere 5 (cinque) componenti il Consiglio Generale;
  - d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili;
  - e) eleggere i Probiviri;
  - f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
  - g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'Art. 2 e su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente.
2. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:
  - i) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto, a norma dell'Art.40;
  - l) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma dell'Art.41;
  - m) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del Sistema ANCE.

#### **Art. 23 – Consiglio Generale – Composizione**

1. Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano i 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, i Provirvi e i componenti del Collegio dei Garanti contabili.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti e, in mancanza, su proposta del Presidente per cooptazione tra i Soci ordinari; in quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.
4. I membri del Consiglio Generale chiamati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

#### **Art. 24 – Consiglio Generale – Attribuzioni**

1. Spetta al Consiglio Generale di:
  - a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) nominare e/o designare, su proposta del Presidente, i Rappresentanti dell'Associazione in seno agli Organi di amministrazione e gestione degli Enti Bilaterali, indicandone i Presidenti, ed in Enti e Organismi esterni;
  - c) nominare i membri delle Commissioni Referenti;
  - d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci ordinari;
  - e) stabilire le direttive per la stipula dei Contratti e Accordi Collettivi di Lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
  - f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
  - g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
  - h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
  - i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'Art. 28, comma 6., lettera i);
  - l) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore, oltre che, assumere e licenziare il personale dell'Associazione definendone, congiuntamente al Direttore e su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento;
  - m) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
  - n) approvare il Regolamento di costituzione e di funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche, coerenti con il Regolamento dell'ANCE;
  - o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli Organi dell'Associazione;
  - p) ratificare i provvedimenti di cui all'Art. 26, primo comma, lettera g);
  - q) deliberare i Regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
  - r) deliberare sulle proposte di cui all'Art. 26, primo comma, lettera p).
2. Il Consiglio Generale delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

#### **Art. 25 – Consiglio di Presidenza – Composizione**

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:
  - a) il Presidente;
  - b) i 2 Vice Presidenti;
  - c) il Tesoriere;
  - d) i Presidenti degli Enti Bilaterali;
  - e) il Presidente del Gruppo Giovani.
2. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se designato dal Presidente all'atto della sua elezione.

3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione per cooptazione, tali sostituzioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti con le modalità di cui alla lettera b), comma 1., dell'Art.24.
5. In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'ANCE provvede alla nomina diretta e temporanea del/i Presidente/i degli Enti Bilaterali.
6. I membri del Consiglio di Presidenza chiamati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

#### **Art. 26 – Consiglio di Presidenza – Attribuzioni**

1. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
  - a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
  - b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
  - c) definire le linee politiche dell'Associazione;
  - d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
  - e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
  - f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere, con il supporto del Direttore, sulla base degli schemi tipo elaborati ed approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE;
  - g) deliberare l'ammissione di nuovi Soci ordinari e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso ai Proviviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
  - h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei Soci ordinari;
  - i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
  - l) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o Enti con scopo di lucro;
  - m) deliberare l'ammissione e la cessazione dei Soci aggregati, nonché di altre categorie dei Soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
  - n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
  - o) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
  - p) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle Imprese associate e le modalità della loro riscossione ai sensi del comma 1., dell'Art. 15;
  - q) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'Art. 28, comma 6., lettera i).
2. Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

## **Art. 27 – Riunioni e Deliberazioni degli Organi direttivi**

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.
3. In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui ai commi precedenti, è prevista l'autoconvocazione dell'Organo direttivo in questione su richiesta di almeno 1/3 dei rispettivi componenti.
4. Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, via posta elettronica, diramato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo PEC con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
6. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
7. Per la validità delle riunioni degli Organi direttivi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte, di norma, mediante votazione palese, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Componenti presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
9. Le votazioni riguardanti nomine o questioni personali devono farsi per schede segrete; con tale modalità, in caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta non più di altre due volte, dopo di che, perdurando la parità, la votazione verrà replicata in occasione della prima riunione utile.
10. Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

## **Art. 28 – Presidente – Elezione, durata e attribuzioni**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ordinari, nella medesima adunanza che procede al rinnovo dei 5 componenti il Consiglio Generale, ai sensi della lettera c), comma 1., dell'Art. 22, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo, ai sensi dei commi 1. e 2. dell'Art.19.
2. A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art 29, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma all'Assemblea.
3. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.
5. In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario all'atto della sua elezione o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.
6. Spetta in particolare al Presidente di:
  - a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
  - b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
  - c) firmare i Contratti e Accordi Collettivi di Lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;

- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di Rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei Servizi dell'Associazione e a tutti gli Atti amministrativi;
- g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli Atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati Regolamenti;
- i) in casi straordinari e/o di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- l) proporre all'assemblea i nominativi dei propri Vicepresidenti e del Tesoriere;
- m) proporre al Consiglio Generale le nomine negli Enti Bilaterali e negli Enti e Organismi esterni all'Associazione.

#### **Art. 29 – Commissione di Designazione**

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.
2. Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa, per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.
3. Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni della base associativa al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce all'Assemblea con relazione scritta.
4. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.
5. La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato.

#### **Art. 30 – Vice Presidenti**

1. I Vice Presidenti in numero di 2 (due) sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'Art. 22, primo comma lettera b) e dell'Art. 28, sesto comma, lettera l), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo, ai sensi dei commi 1. e 2. dell'Art.19.
2. Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

#### **Art. 31 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'Art. 22, primo comma lettera b) e dell'Art. 28, sesto comma, lettera l), rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi, ai sensi del comma 3. dell'Art.19.
2. È componente del Consiglio di Presidenza.
3. Il Tesoriere svolge i compiti e le funzioni citate agli artt. 36, 38 e 39 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

#### **Art. 32 – Commissioni Referenti**

1. Nell'ambito di ANCE Ragusa possono essere costituite Commissioni Referenti per le seguenti materie:
  - 1) Rapporti Interni;



- 2) Relazioni Industriali ed Affari Sociali;
  - 3) Opere Pubbliche;
  - 4) Edilizia e Territorio;
  - 5) Tecnologia, Innovazione e Sicurezza.
2. La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata, dal Presidente, ad un Vice Presidente.
  3. Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra 4 e 8, nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle Imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai Soci ordinari.
  4. È compito delle Commissioni Referenti formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo Settore di competenza, nonché di formulare pareri agli Organi direttivi, ove da questi richiesti.

### **Art. 33 – Il Collegio dei Garanti contabili**

1. L'Assemblea di ogni quadriennio di anno pari e antecedentemente a quello di elezione del Presidente, nella medesima adunanza che procede al rinnovo dei Probiviri, ai sensi del comma 1. dell'Art.19 e della lettera d), comma 1., dell'Art. 22, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, composto da tre componenti effettivi, i quali nominano, tra essi, il Presidente. Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili venga nominato un professionista iscritto all'Albo dei Revisori contabili, l'Assemblea deve determinarne l'emolumento.
2. L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente, tenendo conto dell'Art.18, commi terzo e quarto, del presente Statuto, invita i Soci ordinari a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi, ai sensi del comma 3. dell'Art.19.
5. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
6. I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
7. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

### **Art. 34 – I Probiviri**

1. L'Assemblea di ogni quadriennio di anno pari e antecedentemente a quello di elezione del Presidente, nella medesima adunanza che procede al rinnovo del Collegio dei Garanti contabili, ai sensi del comma 1. dell'Art.19 e della lettera e), comma 1., dell'Art. 22, elegge, a scrutinio segreto, 6 (sei) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi, ai sensi del comma 3. dell'Art.19.
2. Ciascun Socio ordinario può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore a 6 (sei).
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci ordinari a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non siano Rappresentanti di Imprese associate, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge, ai sensi dell'Art. 18, commi terzo e quarto del presente Statuto.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Proboviro di qualsiasi componente del Sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.
6. Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i Soci ordinari e

- l'Associazione, ovvero tra le Imprese associate stesse, che non si siano potute definire bonariamente.
7. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione pari a € 1.500,00, a pena di irricevibilità del ricorso. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.
  8. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Ragusa tra quelli eletti dall'Assemblea.
  9. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia; il rifiuto o l'immotivato ritardo nella designazione costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
  10. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria. Il Probiviro può essere ricusato nelle seguenti ipotesi: se ha interesse nella questione, se ha inimicizia o motivi di astio anche con una sola delle Parti, se ha dato consigli o ha manifestato pareri sulla controversia, se ha manifestato prima del pronunciamento del Lodo il suo convincimento sui fatti oggetto della controversia, se ha difeso o rappresentato una delle Parti in altri giudizi, se è parente entro il 4° grado di una delle Parti o del coniuge. L'istanza di ricusazione avanzata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.
  11. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.
  12. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
  13. Il Lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
  14. Il Lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione e al Presidente di ANCE, attraverso lettera AR o PEC, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
  15. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del Lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
  16. Il Lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.
  17. I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.
  18. Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai probiviri di ANCE.
  19. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolatoria dell'Associazione, è di esclusiva competenza del Collegio Speciale dei Probiviri e può essere richiesta dal Presidente di ANCE Ragusa o da almeno un 1/3 dei componenti elettivi del Consiglio Generale in carica o da almeno un quinto dei Soci ordinari. È facoltà del Collegio

Speciale dei Probiviri richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di ANCE al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

20. Salvo quanto previsto dall'Art. 19 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli Organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE.
21. Qualora i Probiviri operativi nell'Associazione siano inferiori a quattro per qualsivoglia motivazione – per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricsuzione, ovvero in caso di loro inerzia, etc... – intervengono in funzione surrogatoria i Probiviri di ANCE, ai sensi dell'Art. 30 del suo Statuto. In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado.
22. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

#### **TITOLO QUARTO GRUPPO GIOVANI**

##### **Art. 35 – Costituzione e Scopi**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani avente i seguenti scopi:
  - a) stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito Associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
  - b) promuovere iniziative di formazione atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali, economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
  - c) diffondere, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale dei costruttori edili mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
  - d) concorrere allo studio e alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna della rappresentanza imprenditoriale e contribuire alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e di innovazioni.
2. Le norme di formazione, composizione e funzionamento del Gruppo Giovani sono stabilite da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Generale dell'Associazione, conforme, per le parti compatibili, al Regolamento omologo emanato dall'ANCE.
3. L'Assemblea del Gruppo Giovani può proporre modifiche a detto Regolamento da sottoporre ad approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione.
4. Il Gruppo elegge al proprio interno un Presidente e, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti.
5. Il Presidente del Gruppo è componente di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
6. I Vice Presidenti del Gruppo sono invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale dell'Associazione.
7. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti nella medesima carica; il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea del Gruppo Giovani che elegge le cariche e scade il giorno della Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.
8. Il Gruppo Giovani elegge o designa direttamente propri Rappresentanti in ciascuno degli Organi di amministrazione e di gestione degli Enti Bilaterali ed in ciascuna delle Commissioni di cui all'Art. 32, le cui nomine sono demandate al Consiglio Generale dell'Associazione.

## TITOLO QUINTO

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

#### Art. 36 – Direzione

1. Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.
2. Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e ne conserva i relativi Verbali.
4. Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti propedeutici di cui all'Art. 38 con firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.
5. Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo. Dal Direttore dipende gerarchicamente e disciplinarmente il Personale dell'Associazione.
6. Al Direttore possono essere delegate dal Presidente, su mandato del Consiglio di Presidenza, operazioni di spesa di limitata entità.

#### Art. 37 – Fondo Comune

1. Il fondo comune è costituito:
  - a) dalle quote e dai contributi di cui all'Art. 15;
  - b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
  - c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
  - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE Ragusa e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci ordinari, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 38 – Amministrazione e gestione

1. All'amministrazione del fondo Comune dell'Associazione provvede il Presidente conformemente al Bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.
2. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
3. Gli atti propedeutici e decisionali interni relativi alla gestione economico-finanziaria concernenti autorizzazioni di spese, autorizzazioni al movimento ed impiego di fondi sono sottoscritti dal Presidente, dal Tesoriere e dal Direttore, mentre alle relative disposizioni e operazioni di banca da corso il Presidente o il Tesoriere.
4. Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente, il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa e viceversa.

#### Art. 39 – Esercizio finanziario – Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in conformità sia alle linee guida e agli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE sia alle disposizioni di legge; essi, insieme alla relazione sull'attività degli Uffici predisposta dal Direttore, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea per la loro approvazione.
3. Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Collegio dei Garanti contabili che ne redige apposita relazione scritta.

4. Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i Soci ordinari possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, si provvede in via provvisoria alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno corrente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

## **TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 40 – Disposizioni Generali**

1. Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE Ragusa.
2. Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Generale, ai sensi dell'Art. 24, dall'Assemblea dei Soci ordinari, convocata in sede straordinaria.
3. L'avviso di convocazione, effettuata con le modalità previste dall'Art. 21, deve contenere il testo della proposta di modifica come approvata dal Consiglio Generale.
4. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti Rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutte le Imprese associate e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.
5. Le modificazioni statutarie, approvate dall'Assemblea, devono essere notificate alle Imprese associate per mezzo di lettera AR o tramite PEC, entro trenta giorni dalla loro deliberazione in sede assembleare.
6. Il Socio ordinario dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera AR ovvero tramite PEC entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto modificato, formalmente notificato a tutti i Soci ordinari.

### **Art. 41 – Durata – Scioglimento**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere disciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci ordinari espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.
4. Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive sue modifiche ed integrazioni.
5. Lo scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE è deliberato, dall'Assemblea appositamente convocata in sede straordinaria, a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti e rappresentati in Assemblea.

### **Art. 42 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto:
  - a) in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio, per quanto compatibile, alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE;
  - b) in merito ai rapporti con il Sistema confederale, si fa rinvio e trovano immediata applicazione l'Accordo Nazionale Confindustria-ANCE del 25 maggio 2016 e l'addendum

allo stesso accordo del 22 dicembre 2017, e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa del Sistema confederale attraverso le modalità stabilite dal suddetto Accordo.

**Art. 43 – Applicazione dell'Art. 39 della Costituzione**

1. Il Consiglio Generale ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione, ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'Art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea, nella prima adunanza utile.

**NORME TRANSITORIE**

- I. Al fine di assicurare il corretto e ordinato passaggio dal precedente al presente Statuto, l'Assemblea in sede straordinaria procede, contestualmente all'approvazione del nuovo testo statutario, all'armonizzazione degli Organi di ANCE Ragusa in carica.
- II. Su proposta del Consiglio di Presidenza il Consiglio Generale provvede ad adottare tutte le disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare il passaggio alle nuove disposizioni statutarie.

Ragusa, li 11 gennaio 2019